



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. ssa Laura Scarlatelli	Presidente
dr. ssa Margherita Cardona Albini	Giudice
dr. ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore

Letto il ricorso iscritto al n. R.G. 3/2017 depositato in data 30/11/2017 da Industria Alimentare Colavita – Ind. Al. Co. s.p.a., con sede legale in Ripalimosani (CB), Contrada Iontapede nn. 11-12, P. IVA 00186800702, in persona dell'amministratore unico dott. Michele Scasserra, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giustino Di Cecco e Francesco Pisenti, nonché dall'avv. Elena De Oto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campobasso alla via Ugo Petrella n. 30;

Letto il decreto depositato in data 19/2/2018 con cui il Tribunale, ritenuta la necessità di verificare l'effettiva sussistenza di un potere rappresentativo in capo ai soggetti sottoscrittori dei singoli accordi privi di sottoscrizione autenticata, invitava la società ricorrente ad integrare la documentazione con il deposito di visure societarie aggiornate delle singole società fornitrici con le quali erano stati sottoscritti accordi di ristrutturazione, da cui poter evincere la sussistenza di potere rappresentativo in capo ai sottoscrittori dei singoli accordi, unitamente a fotocopie dei documenti d'identità degli stessi;

Esaminata la documentazione integrativa depositata dalla società ricorrente in data 25/2/2018;

Verificata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art. 182 bis comma 1 Legge fallimentare;

Rilevata la mancanza di opposizioni nei termini di cui al IV comma;

Letto l'art. 182 bis Legge fallimentare;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 30.11.2017 la Industria Alimentare Colavita – Ind. Al. Co. s.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare, l'omologa di nn. 9 accordi stipulati con i creditori titolari di un ammontare di crediti pari al 64% del totale dei debiti della società ricorrente: uno dei quali, stipulato in data 23 novembre 2017, con scrittura privata con sottoscrizioni autentiche dal notaio dott.ssa Clara Sgobbo con banche e finanziatori (Unicredit s.p.a., BPER Banca s.p.a., GDG Partecipazioni s.r.l., MPS Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. e U.B.I. Leasing s.p.a.), ed i restanti nn. 8 accordi, sottoscritti con i fornitori Phlogas s.r.l., Colavita s.p.a, Roma Gas & Power s.p.a, Semolificio Loiudice s.r.l., Flessofab s.r.l., Phlogas & Power s.r.l., Balletta Industrie Alimentari s.r.l. e Full Pack s.r.l. nella forma della scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata.

La società istante, a corredo del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, ha depositato, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161 Legge fallimentare ed alla relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso ex art. 182 bis comma 1 Legge fallimentare, un piano di ristrutturazione che illustra i termini dell'accordo e le risorse necessarie per l'adempimento dello stesso nonché per garantire il pagamento integrale e tempestivo dei creditori non aderenti.



In particolare, la società ha predisposto un piano economico e finanziario in cui ha fotografato la situazione economico - finanziaria e patrimoniale della società al 31 luglio 2017, da cui si evince un passivo complessivamente pari ad € 17.668.941 (di cui € 5.151.649 per debiti privilegiati ed € 12.511.561 per debiti chirografari) ed un attivo complessivamente pari ad € 20.231.178,94.

Il piano economico finanziario volto al risanamento della complessiva esposizione debitoria si pone come obiettivi:

- Il pagamento dilazionato dei debiti tributari e previdenziali, per un ammontare complessivo pari ad € 3.538.225, in prosecuzione delle rateizzazioni già ottenute dalla società ed in corso di esecuzione (cfr. paragrafo 4.1 del piano economico finanziario);
- La cessione a terzi del marchio “Colavita” e la sua contestuale concessione in uso alla società ricorrente per tutta la durata del piano (cfr. paragrafo 4.2 del piano economico finanziario);
- La programmazione dell’attività produttiva su opportuni livelli tali da supportare i fabbisogni individuati dal piano per 5 anni dall’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, la prosecuzione dell’attività relativa alla produzione ed alla commercializzazione orientata all’export attraverso l’ampliamento dei mercati esteri a nuovi paesi, la riorganizzazione dell’organico, la diminuzione del costo del personale e la riduzione degli oneri finanziari (cfr. paragrafo 4.3 del piano economico finanziario);
- La stipula di accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati con i principali creditori, rappresentanti almeno il 60% di tutti i crediti vantati verso la società ricorrente (cfr. paragrafo 4.4 del piano economico finanziario).

Si tratta di un piano di ristrutturazione in cinque esercizi, a far data dal 2018 al 2022, e che, alla luce della definizione già avvenuta con l’Amministrazione finanziaria e con gli Enti Previdenziali delle relative posizioni, prevede la costituzione di nn. 3 classi di creditori (classe 1 istituti di credito, classe 2 società di leasing, classe 3 fornitori) i cui crediti sono oggetto di una globale ristrutturazione per un ammontare complessivamente pari ad € 9.227.356,25, di cui € 8.615.709,98, per sorte capitale (comprensiva della debitoria nei confronti degli istituti di credito, delle società di leasing e factoring e dei fornitori), € 215.469,59 per interessi di mora ed € 396.176,68 per interessi da dilazione di pagamento.

Il piano proposto può essere ritenuto a tutti gli effetti un piano in continuità poiché la società è tuttora in esercizio e non sono previste cessioni di assets ritenuti non strategici o di aziende o anche solo di rami d’azienda.

Ai fini della soddisfazione integrale di tutte le passività il piano, così come asseverato dalla relazione del professionista dott. Giampiero Ricci, considera solo le voci utili alla generazione dei flussi necessari al suo assolvimento, ovvero:

- € 3.000.000,00 quale presumibile valore di realizzo della cessione del marchio registrato “Colavita” (oggetto di perizia debitamente allegata agli atti), per il quale vi è già stata una manifestazione di interesse da parte della società Colavita s.p.a., impegnatasi a versare una cauzione pari al 10% del prezzo offerto (cfr. manifestazione d’interesse allegata alla produzione della società ricorrente);
- € 3.531.589,88, quale presumibile valore di realizzo delle rimanenze di magazzino;
- € 2.453.562,23, quale presumibile valore di realizzo derivante da crediti già maturati o da fatture ancora da emettere verso clientela attiva;
- € 287.747,93, quale liquidità futura ottenibile dai crediti verso l’Erario;
- € 60.293,35, quale disponibilità liquida risultante da depositi bancari e postali e valore di cassa e monete nazionali;
- € 6.521.522,00, quale presumibile risultato d’esercizio derivante dalla continuità aziendale nei prossimi 5 anni e stimato sulla base di analitici conti previsionali con indicazione specifica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività.

Il piano di risanamento è stato poi sottoposto ad approfondito stress test dallo stesso professionista incaricato di redigere la relazione di cui all’art. 182 bis comma 1 Legge fallimentare, al fine di



verificare la tenuta dei risultati economici previsti, della loro capacità di generare liquidità e di assolvere alla proposta.

Tale test, sia ricondotto alla cd. “situazione base”, sia considerato nell’ottica peggiorativa del cd. “worst case” (volumi di vendita al di sotto di quelli previsti, incremento del prezzo di acquisto delle materie prime, ecc.) , sia considerato nell’ottica migliorativa del cd. “best case” (volumi di vendita superiori rispetto a quelli previsti, contrattazione decisamente favorevole degli acquisti delle materie prime o dei costi per servizi, ecc.), ha condotto l’attestatore a ritenere che *“la Indalco possa ragionevolmente comunque generare un surplus dalla continuità aziendale e quindi attendere all’impegno di pagamenti proposto per la ristrutturazione del debito che nei cinque esercizi viene calcolato in € 9.227.356,00”*.

Sulla scorta di un’attenta analisi della documentazione contabile, l’attestatore conclude quindi per la piena idoneità del piano predisposto dalla società ricorrente e su cui si basa l’accordo di ristrutturazione dei debiti a garantire il regolare pagamento delle spese correnti per la prosecuzione dell’attività nonché la ristrutturazione dei debiti con istituti di credito (classe 1), società di leasing (classe 2) e fornitori (classe 3).

L’attestatore conclude altresì per la piena idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, ovverosia entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data ed entro 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Invero, a fronte di un ammontare di creditori estranei complessivamente pari ad € 5.342.143,54, l’attestatore evidenzia come l’importo di € 681.309 sia relativo a TFR non ancora maturato e quindi non esigibile, l’importo di € 4.157.006 sia relativo a debiti verso l’erario ed enti previdenziali una quota cospicua dei quali è già oggetto di piano di rateizzo, di talchè la somma residua da coprire nei termini di cui all’art. 182 bis Legge Fallimentare resta pari ad € 503.828,54, somma ampiamente coperta dal corrispettivo della cessione del marchio Colavita, quantificato, come appena evidenziato, in € 3.000.000.

Tutti gli elementi appena posti in rilievo consentono al Collegio di concludere positivamente il controllo, ad esso demandato, circa la regolarità e legittimità del procedimento, nonché l’attuabilità del piano di risanamento proposto.

Come rilevato dalla giurisprudenza intervenuta di recente sul punto, *“alla luce dei principi applicabili in materia di concordato preventivo, cui è necessario rifarsi, si deve convenire sul fatto che anche in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, ferma l’impossibilità per il Tribunale di valutare la convenienza economica dell’accordo, la verifica allo stesso demandata debba consistere nella verifica delle modalità esecutive dello stesso al fine di escludere che si pongano in contrasto con norme imperative, nonché della relazione del professionista per accertare che assicurino il concreto perseguimento dello scopo delineato dal legislatore allorché ne ha previsto il deposito, ossia che assolva alla funzione informativa sull’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge, in tal modo perseguendo la causa concreta di ristrutturazione ed uscita dallo stato di crisi della specifica impresa richiedente l’omologazione”* (Corte d’Appello di Napoli, Sez. I civ., 26 luglio 2017).

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere del giudice non è naturalmente limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti.

La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, infatti, quali atti di autonomia privata, non può far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell’insolvenza e in particolare al principio della *par condicio creditorum*.



Nel delineare compiutamente la natura del vaglio rimesso al Tribunale, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come *“l'autonomia negoziale riconosciuta al debitore e ai creditori nelle cc.dd. soluzioni negoziali della crisi d'impresa, fondate su piani aziendali attuati da accordi oppure oggetto di proposte di concordato, non esclude il persistente dovere del tribunale di svolgere un preliminare controllo di legalità e la natura di tale controllo risulta essere diversa a seconda che vi siano o meno opposizioni, essendo, nella prima ipotesi, il controllo di mera legalità e dovendosi il profilo di attuabilità del piano svolgere sotto il profilo della logicità del piano stesso e della coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attestatore (dovendosi il tribunale limitare ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, la presenza dei documenti previsti dalla legge e la correttezza dell'iter procedimentale, nonché, in ordine al giudizio espresso dal professionista, la inesistenza di vizi logici o di contraddizioni, la esaustività e completezza delle analisi e delle argomentazioni e, da ultimo, la inesistenza di affermazioni contrastanti con la comune esperienza) e ritenendosi, invece, qualora vi siano opposizioni, che il thema decidendum del giudizio di omologazione debba subire una inevitabile estensione cognitoria, potendo il controllo del tribunale espandersi, in relazione ai motivi di contestazione, alla verifica non solo della astratta idoneità degli accordi raggiunti a liberare risorse sufficienti al pagamento integrale dei creditori estranei, ma alla attuabilità più in generale del piano di ristrutturazione o di liquidazione sottostante agli accordi”* (Tribunale Reggio Calabria, sez. fallimentare, 24/01/2012).

Nel caso di specie dall'esame della corposa documentazione allegata è emerso il rispetto sia della regolarità formale degli adempimenti procedurali sia della legalità sostanziale sotto il versante, appena posto in rilievo, della logicità del piano stesso e della coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attestatore.

Sul piano della regolarità formale, è stata innanzitutto raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 182 *bis* L.Fall. per poter procedere all'omologa dell'accordo raggiunto con i creditori: dalla documentazione inerente gli accordi conclusi con i singoli creditori si evince infatti che hanno aderito all'accordo istituti di credito, istituti di leasing e fornitori per un ammontare complessivo pari ad € 11.311.326, corrispondente al 64% dell'esposizione debitoria complessiva (pari ad € 17.668.941).

La società ricorrente ha, altresì, prodotto, a corredo dell'accordo di ristrutturazione, tutta la documentazione richiesta dall'art. 182 bis comma 1 Legge Fallimentare: la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà e in possesso dello stesso, il piano di ristrutturazione, gli accordi di ristrutturazione conclusi con i creditori, la relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d L.Fall.

Da ultimo, ha documentato che l'accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese in data 30.11.2017, di guisa tale che può ritenersi positivamente spirato il termine di 30 giorni di cui all'art. 182 *bis*, co. 4., L.Fall. senza che risulti che alcun creditore o soggetto interessato abbia presentato opposizione.

Sul versante della legalità sostanziale, invece, la relazione redatta dal dott. Giampiero Ricci (quale professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d L.Fall.) ha attestato la veridicità dei dati aziendali nonché l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento all'idoneità ad assicurare l'integrale e tempestivo pagamento dei crediti estranei all'accordo medesimo. La predetta relazione ha peraltro accertato la “tenuta” delle valutazioni economiche fatte lungo tutto l'arco di durata del piano attraverso rigorosi stress test, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza che, sul punto, ha rilevato come *“la verifica, da parte del professionista attestatore, dell'attuabilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti, passa attraverso l'assoggettamento del piano a prove di resistenza consistenti nella modifica in senso peggiorativo delle variabili critiche esposte ai rischi di avveramento individuati attraverso l'anamnesi dell'impresa, al fine di riscontrare la sostanziale coerenza dell'accordo con i fabbisogni di piano, nonché sottoponendo il piano di tesoreria ad uno*



specifico stress test nel quale è previsto il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 182 bis, comma 1, lett. a), l. fall.” (Tribunale di Asti 25 giugno 2014).
La rilevata sottoposizione a stress test e prove di resistenza ha conferito ulteriore coerenza e persuasività alla relazione redatta dal professionista attestatore consentendo pertanto al Collegio, alla luce delle riferite valutazioni sul piano della logicità e, quindi, dell'attuabilità del piano proposto, di omologare gli accordi proposti dalla società ricorrente.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di omologa di cui in epigrafe;

OMOLOGA

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti depositati da Industria Alimentare Colavita – Ind. Al. Co. s.p.a., con sede legale in Ripalimosani (CB), Contrada Iontapede nn. 11-12, P. IVA 00186800702, in persona dell'amministratore unico dott. Michele Scasserra.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 182 bis comma V Legge Fallimentare.

Campobasso, 13/3/2018

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Il giudice relatore

dott.ssa Rosa Napolitano

IL CASO.it

